

## NOTA INFORMATIVA

Nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare I.S.V.A.P. del 2 giugno 1997, n. 303 e dalla circolare I.S.V.A.P. del 21 novembre 2003, n. 518/d.

### INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto è concluso con la società Europ Assistance Italia S.p.A. avente sede legale in Italia, Piazza Trento, 8 - 20135 Milano. La società Europ Assistance Italia S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152). Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

### INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

#### LEGGE APPLICABILE

Ai sensi dell'Art. 122 del D. LGS. N. 175/95 le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

#### RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - fax n. 02.58.47.71.28 - e.mail: [ufficio.reclami@europassistance.it](mailto:ufficio.reclami@europassistance.it)

Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana e l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'I.S.V.A.P. faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente.

#### TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

**Si richiama l'attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.**

## INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

- i Suoi dati personali sia comuni che sensibili (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
  - gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;
  - adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
  - eventuale informazione e promozione commerciale dei servizi del Gruppo Europ Assistance e rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.
- il trattamento dei Dati è:
  - necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
  - obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
  - facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e promozione commerciale di servizi e della rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1.c).
- i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
  - soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
  - organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, I.S.V.A.P., Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
  - prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a, 1.b e 1.c, altre compagnie di assicurazione e/o società di servizi per la distribuzione del rischio; inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
- I Dati non sono soggetti a diffusione.

Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi - e sempre nel caso di finalità commerciali - al trattamento scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati.

[UfficioProtezioneDati@europassistance.it](mailto:UfficioProtezioneDati@europassistance.it)

### Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it)  
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).  
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.



**EURA CASA - CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA****CAP. 1 - CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA****DEFINIZIONI**

**ASSICURATO** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**ASSICURAZIONE** Il contratto di assicurazione.

**ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE** Attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

**CONTENUTO** Mobili ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer (anche portatili) e relativi programmi in licenza d'uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici), abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di miglioria ed addizionali apportate dall'Assicurato/locatario o dal proprietario/Assicurato al fabbricato (quali, a titolo esemplificativo: tappezzerie, tinteggiature, moquettes, parquets, controsoffittature, sopralchi, impianti in genere, fissi e non, anche se al servizio del fabbricato), tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d'ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione.

Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione. Il tutto di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere.

**CONTRAENTE** Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio o di altre persone e ne assume i relativi oneri.

Per le prestazioni di Tutela Legale, per Contraente si intende il Soggetto che stipula l'assicurazione e beneficiario dell'indennizzo contrattualmente previsto, salvo diversa pattuizione fra le Parti.

**CONTRAVVENZIONE** Reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell'assicurato.

**CONTRIBUTO UNIFICATO** La tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.05.2002 n. 28.

**CONTROVERSIA CONTRATTUALE** Controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

**DELITTO COLPOSO** Colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

**DELITTO DOLOSO** Doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

**DIMORA ABITUALE** Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

**DIMORA ABITUALE DI TIPO A** Appartamento facente parte di un unico corpo di fabbricato costituito da abitazioni, non intercomunicanti tra loro, occupate da più famiglie, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

**DIMORA ABITUALE DI TIPO B** Villa o casa unifamiliare che potrebbe essere situata anche all'interno di aree accessibili ad altri fabbricati, ma con accesso indipendente dall'esterno dell'abitazione; oppure l'appartamento facente parte di un unico corpo di fabbricato costituito da abitazioni, non intercomunicanti tra loro, occupate da più famiglie, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

**DIMORA SALTUARIA** L'abitazione ove l'Assicurato non dimora abitualmente e comunque non locata a terzi.

**DISABITAZIONE** L'assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi.

La disabitazione s'intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.

**ESPLOSIONE** Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità

**ESTENSIONE TERRITORIALE** Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative nei Paesi indicati nelle singole Sezioni di Polizza.

**EUROP ASSISTANCE** Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Reg. Imp. 134796 Milano - Rea 754519 P. Iva 00776030157 - C.F.80039790151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero

dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 Giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° Luglio 1993 n°152).

**FABBRICATO** Il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante, esercitato dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente.

Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti in genere, fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo; impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria), ascensori, montacarichi, scale mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione; installazioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esemplificativo: recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne, nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato.

Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

**FATTO ILLECITO** È il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

**FORMA DI ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO** Forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

**FORMA DI ASSICURAZIONE A VALORE INTERO** Forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al "momento del sinistro" eccede le somme assicurate.

**FRANCHIGIA** È la parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato e che per ciascun sinistro viene sottratta dall'indennizzo.

**FURTO** L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

**INCENDIO** La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

**Europ Assistance Italia S.p.A.**

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it  
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).  
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.



## EURA CASA - CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

**INDENNIZZO** La somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

**IMPUTAZIONE PENALE** È la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (dolo o colposo) del reato contestato.

**MODULO DI POLIZZA** Il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato, riportante le prestazioni e le garanzie scelte, nonché i dati relativi alla Polizza e ne forma parte integrante.

**OGGETTI PREGIATI** Quadri, tappeti, arazzi, sculture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria il tutto per uso domestico e personale.

**POLIZZA** Il documento contrattuale composto dal testo relativo alla Tutela Dati Personali, dalle presenti Condizioni (mod. 07307) e dal Modulo di Polizza (mod. 07308) allegato e parte integrante, sottoscritto da Europ Assistance e dal Contraente.

**PREMIO** La somma dovuta dal Contraente a Europ Assistance.

**PRESTAZIONE** L'assistenza da erogarsi in natura cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa, per la quale sia stato pagato il relativo premio. (fatta eccezione per le coperture di Tutela Legale).

**PREZIOSI** Gioielli e preziosi, oggetti d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.

**RAPINA/ESTORSIONE** L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia, ai sensi dell'art. 628 del Codice Penale.

**REATO** Violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

**RISARCIMENTO** La somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro (fatta eccezione per le coperture di Tutela Legale).

**RISCHIO** La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**SCIPIO** Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

**SCOPERTO** La percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

**SCOPPIO/IMPLOSIONE** Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.

**SERRAMENTO** Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni.

**SINISTRO** L'evento futuro, dannoso e incerto che determina la richiesta di assistenza, di rimborso o di indennizzo da parte dell'Assicurato.

Per la Sezione di Tutela Legale : il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l'assicurazione. Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell' Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA").

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA** la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in Polizza.

**TRANSAZIONE** Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

**VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO** Per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:

- per il fabbricato, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati ad eccezione degli oggetti d'arte e delle collezioni con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico compreso le spese di trasporto fiscali e montaggio.

**VALORE AL METRO QUADRO** (definito in seguito mq) valore medio di ricostruzione a nuovo predefinito da Europ Assistance al momento della sottoscrizione della polizza.

**VALORI** Denaro, carte valori, valori bollati e postali e titoli di credito in genere.

## EURA CASA - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### CAP. 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### ART. 2.1. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1895 e 1894 C.C.

#### ART. 2.2. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance. In caso di sinistro vale quanto disposto dall'art. 1910 del Codice Civile.

#### ART. 2.3. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi devono essere pagati al Broker e/o all'Agenzia a cui è affidata la gestione del contratto.

#### ART. 2.4. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### ART. 2.5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare

la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

#### ART. 2.6. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### ART. 2.7. - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, data da una delle Parti all'altra, mediante lettera raccomandata R.R. spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, ma comunque non superiore a due anni e così successivamente.

#### ART. 2.8. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte di Europ Assistance ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Europ Assistance entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto del Contraente, dell'Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.

#### ART. 2.9. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### ART. 2.10. LEGISLAZIONE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Se non diversamente indicato dal Contraente nel Modulo di Polizza, il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Tutte le controversie ad esso relative sono soggette alla giurisdizione italiana.

#### ART. 2.11. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.

#### ART. 2.12. CLAUSOLA BROKER (valida solo per le polizze intermedie da Broker)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance.

Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, telefax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.

#### ART. 2.13. VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE

Se il Contraente è una Azienda, in caso di alienazione dell'Azienda stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della Polizza si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la Polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente Polizza continuerà con la nuova forma societaria.

Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal lavoro verificatisi a Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.

Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la Polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo calcolato pro - rata.

#### ART. 2.14. DURATA DELLE GARANZIE

Europ Assistance si impegna a fornire per tutto il periodo di validità della presente polizza le garanzie scelte dal Contraente, così come indicato nel Modulo di Polizza.

### Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it)  
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).  
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

## EURA CASA - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### ART. 2.15. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora il Contraente/Assicurato non usufruisca di una o più garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o garanzie alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

### ART. 2.16. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

### ART. 2.17. DIRITTO DI VERIFICA

Europ Assistance ha la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso il Contraente/Assicurato, che sarà tenuto a prestare la necessaria collaborazione, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente polizza.

### ART. 2.18. RISOLUZIONE ESPRESSA

La Polizza si intenderà risolta ipso iure ex art. 1456 c.c. nel caso il Contraente non rispetti quanto indicato nella presente Polizza, in particolare quanto stabilito dagli artt. "Modifiche dell'Assicurazione", e "Diritto di verifica".

### COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24.

Il personale specializzato della Struttura Organizzativa di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

#### IMPORTANTE:

Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

dall'Italia **800.904.567**  
dall'Italia o dall'estero **02.58.24.53.49**  
Fax **02.58.47.72.01**

tutte le telefonate successive alla prima saranno a carico della Struttura Organizzativa.

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- ✓ tipo di intervento richiesto;
- ✓ nome e cognome;
- ✓ numero della Polizza;
- ✓ recapito telefonico.

Telegramma - Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

**Europ Assistance per poter erogare le garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/05 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati riportata a pag 1.**

**Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall'Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.**

**EURA CASA - ASSICURAZIONE INCENDIO****CAP. 3 - ASSICURAZIONE INCENDIO****ART. 3.1. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati e nei limiti delle somme indicate in polizza da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;
- implosione;
- caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse dagli ordigni esplosivi;
- onda sonora provocata da aeromobili e simili;
- caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
- urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;
- caduta di ascensori e montacarichi;
- guasti cagionati per ordine dell'Autorità o causati dall'Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l'incendio o altro evento assicurato;
- eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti, terrorismo - sabotaggio);
- eventi atmosferici (azione diretta ed immediata di pioggia, grandine, vento e cose da essi trascinate, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non).

**ART. 3.2. CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI)****Art. 3.2.1 - Danni d'acqua**

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli

autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell'attività in esso esercitata, nonché da rigurgito e traboccamento di fognature, escluse quelle pubbliche, da traboccamento dovuto all'intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve, nonché i danni imputabili alla responsabilità dei vicini.

**Art. 3.2.2 - Cristalli, vetri ed altri materiali trasparenti**

Europ Assistance risarcisce le spese sostenute dall'Assicurato in caso di rottura delle lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti per la loro sostituzione con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e di installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

Fino alla concorrenza di € 1000 per sinistro e per anno assicurativo.

**Art. 3.2.3 - Fenomeno elettrico**

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da fenomeno elettrico che, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresi l'azione del fulmine, danneggi i macchinari, gli impianti, i motori, i circuiti elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato quando assicurato; gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, le antenne radiotelegrafiche e i personal computers ad uso domestico, quando è assicurato il contenuto.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

**Art. 3.2.4 - Sovraccarico neve**

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) o comunque non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto;
- c) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.

**Art. 3.2.5 - Gelo**

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da fuoriuscita d'acqua in seguito a rottura di condutture del fabbricato conseguente a gelo.

Sono esclusi i danni:

- da fuoriuscita d'acqua da condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

**Art. 3.2.6 - Mercì in Refrigerazione**

Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti causati alle provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero purché conseguenti ad altri eventi previsti in polizza che diano luogo a danno indennizzabile.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro ed anno assicurativo.

**Art. 3.2.7 - Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua**

(valida solo se assicurata la partita fabbricato)

In caso di danno da spargimento d'acqua, indennizzabile a termine di Polizza, Europ Assistance rimborsa, fino alla concorrenza € 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo:

- a) le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le condutture (compresi relativi raccordi) non interrate, ma collocate nei muri e nei pavimenti, nelle quali la rottura accidentale si è verificata;
- b) le spese necessariamente sostenute al punto a) per demolire e ripristinare parti dell'abitazione.

**Art. 3.2.8 - Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita Gas**

(valida solo se assicurata la partita fabbricato)

Europ Assistance, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione, indennizza:

- le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- le spese necessarie sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato per effettuare le riparazioni e le sostituzioni di cui al precedente comma.

**Europ Assistance Italia S.p.A.**

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it)  
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).  
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

## EURA CASA - ASSICURAZIONE INCENDIO

Sono escluse tutte le spese, diverse da quelle sopraelencate, necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. Per ogni sinistro ed anno assicurativo il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza di € 1.500,00.

### Art. 3.2.9 - Ricorso terzi

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 250.000,00, di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti da incendio, esplosione o scoppio, cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso;

sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge e il convivente more uxorio;
- i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente e affine, salvo che non facciano parte di nuclei familiari separati e siano abitanti in unità immobiliari distinte.

Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare Europ Assistance delle procedure civili e penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Europ Assistance avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Europ Assistance.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

### Art. 3.2.10 - Rischio locativo

Europ Assistance risponde, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile e fino alla concorrenza di € 100.000,00, dei danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione dallo stesso, da incendio, esplosione o scoppio.

### Art. 3.2.11 - Spese

Sono compresi, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, i rimborsi per:

- spese di rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del contenuto, nel caso in cui la sua rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall'Assicurato, restando necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione della regola proporzionale, con il limite di € 5.000,00 per sinistro;

- spese di rifacimento materiale dei documenti della famiglia, fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro;

- spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro e di trasporto al più vicino scarico, fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato;

- spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, sostenute dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi, nel caso in cui i locali adibiti ad abitazione principale dello stesso, colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, siano resi obiettivamente inabitabili, fino alla concorrenza di € 50,00 giornalieri per persona, con il massimo annuo di € 2.500,00 per l'intero nucleo familiare;

- pigioni che l'Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno, con il massimo annuo di € 2.500,00;

- spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale di impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o di parte di esso, fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro.

### Art. 3.3. - FRANCHIGIA

Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di € 150,00 per sinistro che resta a carico dell'assicurato.

### Art. 3.4. - LIMITI DI INDENNIZZO

Della somma assicurata per il CONTENUTO, Europ Assistance in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più di:

- € 18.000,00 per singolo oggetto pregiato (esclusi preziosi);
- del 50% con il massimo di € 10.000,00 per preziosi e valori (€ 1.000,00 per il denaro) ovunque riposti.

Qualora detti beni siano custoditi in cassette di sicurezza o caveau di Istituti di Credito o di Pegno, oppure in cassaforte e/o armadio corazzato, tale limite di indennizzo s'intende abrogato.

Per i titoli, assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese;

- del 10% per beni e oggetti riposti nei locali di ripostiglio, cantine boxes ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l'abitazione, anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione, esclusi oggetti pregiati, preziosi e valori con il limite di € 1.000,00.

### Art. 3.5. - COLPA GRAVE

A deroga dell'articolo 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

### Art. 3.6. - BUONA FEDE

A parziale deroga dell'articolo 2.1, l'omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere a Europ Assistance il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

### Art. 3.7. - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Europ Assistance rinuncia all'azione di rivalsa (art. 1916 C.C.) verso i parenti ed affini dell'Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile stesso.

### Art. 3.8. - USO DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata alla condizione che i locali facciano parte di fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad abitazioni civili, uffici e studi professionali.

### Art. 3.9. - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato, di cui fanno parte i locali assicurati o contenenti i beni assicurati sia costruito in materiale incombustibile. Tuttavia i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo.

### Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it)  
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).  
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

## EURA CASA - ASSICURAZIONE INCENDIO

È consentito non considerare:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso;
- i materiali combustibili impiegati per l'impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;
- i soppalchi costruiti con materiali combustibili.

### ART. 3.10. - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione è prestata per i fabbricati ubicati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.

### ART. 3.11. - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata:

- a "valore intero" o a "Primo rischio assoluto" per quanto riguarda la partita fabbricato;
- a "primo rischio assoluto" per quanto riguarda la partita contenuto.

L'Assicurazione è inoltre prestata a "valore a nuovo".

Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il "valore a nuovo" verrà riconosciuto solo per i beni acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il "valore commerciale".

Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene assicurato.

### ART. 3.12. - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

(non applicabile per la forma a "Primo Rischio").

Qualora i metri quadrati dichiarati aumentati del 20% siano inferiori rispetto a quelli effettivi, Europ Assistance risponde del danno in proporzione al rapporto della somma assicurata ed il costo suddetto trovando così applicazione la regola proporzionale di cui all'Articolo 1907 C.C.

Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.

### ART. 3.13. - DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA PER IL FABBRICATO

La somma assicurata per il fabbricato viene determinata considerando i metri quadri relativi alla superficie interna calpestabile aumentata del 15% per considerare anche la superficie dei muri interni dell'abitazione.

Nel calcolo dei metri quadri si includono quelli relativi a box, cantine, mansarde anche non abitabili ed ogni altra dipendenza.

### ART. 3.14. - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DI GARANZIE

Sono esclusi i danni causati da:

- dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
- atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni.

### ART. 3.15. - LIMITAZIONI DELLE GARANZIE DANNI AL FABBRICATO E AL CONTENUTO

Le garanzie non sono operanti per i seguenti danni:

- causati da gelo (salvo quanto previsto all'Art. "Gelo"), umidità, stitilicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;
  - causati da pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei, tende da sole e simili installazioni esterne; sono altresì esclusi i danni subiti da fabbricati in legno, plastica e/o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, subiti dagli enti posti all'aperto, alberi e cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
  - causati da precipitazioni atmosferiche all'interno del fabbricato, eccetto quelle determinate da lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici indicati;
  - di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
  - conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti dal presente contratto (salvo quanto previsto all'articolo "Merci in Refrigerazione");
  - alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
  - imbrattamento delle pareti esterne al fabbricato.
- Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi i danni da:
- usura o da carenza di manutenzione;

- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;

- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- sono inoltre esclusi tutti i danni indiretti, compresi lo smarrimento e la sottrazione di beni durante un incendio.

### ART. 3.16. - VINCOLO (SE SPECIFICATI GLI ESTREMI IN POLIZZA)

La presente polizza, limitatamente al "fabbricato" è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'Istituto vincolante specificato in polizza, creditore ipotecario e privilegiato in virtù del relativo atto di finanziamento; pertanto Europ Assistance si obbliga a:

1. notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'Istituto;
2. non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dall'Istituto di concerto con il Contraente;
3. pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso; la quietanza che questo ultimo rilascerà per l'importo versatogli sarà finemente liberatoria per Europ Assistance che nei confronti del Contraente/Assicurato;
4. notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale all'Istituto, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo; l'Istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto;
5. notificare all'Istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
6. non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi dell'Articolo 2.8) "Recesso in caso di Sinistro" delle norme che regolano l'assicurazione in generale.

### Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it)  
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).  
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.



## EURA CASA - ASSICURAZIONE INCENDIO

### COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER LA SEZIONE INCENDIO

#### OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- darne avviso ad Europ Assistance, contattando la Struttura Organizzativa al Numero Verde 800.904.567, oppure al n. 02.58.24.53.49, attivi 24 ore su 24, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile.

**L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile;**

- in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente; precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, trasmettendone copia al Broker;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
- in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- predispone un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'Assicurato è tenuto ad inviare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal contatto con la Struttura Organizzativa tutta la documentazione utile alla gestione della pratica direttamente ad Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Liquidazione Sinistri - o tramite il Broker o Agenzia presso la quale è appoggiata la Polizza.

#### ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Salvo quanto previsto all'Articolo 3.2 (Sezione Incendio) - Aumento dell'indennizzo -, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

#### MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli "Obblighi dell'Assicurato";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'Articolo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina:

- per il Fabbricato: escludendo il valore dell'area stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, e per riparare quelle soltanto danneggiate, e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti;
- qualora la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, e per ripagare quelle soltanto danneggiate, e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, risultasse superiore ai limiti previsti in Polizza per l'insufficienza del parametro del valore al mq per la ricostruzione a nuovo, Europ Assistance si obbliga a tenere coperta l'eventuale eccedenza sino alla concorrenza massima del valore di ricostruzione a nuovo al momento del sinistro. Fatto salvo il caso in cui all'atto del rinnovo il contraente/Assicurato non abbia adeguato il valore sulla base del nuovo parametro di valore al mq comunicato da Europ Assistance.
- per il Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avvenga Europ Assistance limita l'indennizzo al valore delle cose al 'momento del sinistro' come in precedenza specificato.

#### Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it)  
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).  
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

## EURA CASA - ASSICURAZIONE INCENDIO

Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato.

Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto.

Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante l'Articolo "Deroga alla Regola Proporzionale".

### ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Per la forma a "Primo Rischio", in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall'emissione dell'appendice.

### TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire a Europ Assistance l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se

consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

- il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

### RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

### TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato al Contraente oppure all'Assicurato con il consenso del Contraente stesso.

### ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

Il Contraente ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell'indennizzo complessivo sia pari ad almeno € 25.000,00.

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione "valore a nuovo" non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità

suddetta il Contraente potrà ottenere sul supplemento di indennità un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

### PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato/Contraente ha facoltà di richiedere il pagamento diretto dell'indennizzo tramite ripristino del danno.

L'ufficio liquidazione sinistri, valutata la documentazione in suo possesso potrà autorizzare o meno tale modalità di pagamento.

In caso di autorizzazione, Europ Assistance terrà a proprio carico le spese nei limiti e per i massimali previsti in polizza senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto.

Le eventuali eccedenze rimarranno a carico dell'Assicurato/Contraente.

### PAGAMENTO DIRETTO DELL'INDENNIZZO

Qualora l'ufficio liquidazione sinistri, valutata la documentazione in suo possesso, proponga all'Assicurato/Contraente il pagamento diretto dell'indennizzo tramite ripristino del danno, Europ Assistance terrà a proprio carico le spese nei limiti e per i massimali previsti in polizza senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto.

Le eventuali eccedenze rimarranno a carico dell'Assicurato/Contraente.

### CAMBIO DOMICILIO - TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI

Qualora la dimora abituale o quella saltuaria vengano trasferite, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento; sempreché la nuova dimora sia ubicata nell'ambito territoriale previsto dalla Polizza.

Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'articolo "Aggravamento del rischio".

### Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it)  
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).  
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.



## EURA CASA - ASSICURAZIONE FURTO

### CAP. 4 - ASSICURAZIONE FURTO

#### ART. 4.1. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Sono assicurati, nei limiti della somma indicata in polizza, i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto, posto nei locali dell'abitazione e relative dipendenze, in relazione a furto commesso dopo che i ladri si sono introdotti nel fabbricato:

- a. con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano almeno le caratteristiche previste dalla descrizione indicata dall'articolo "Operatività dell'Assicurazione" della presente sezione, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- b. con uso di chiavi false;
- c. con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'autorità competente prima del sinistro. L'Assicurazione vale sino alle ore 24 del secondo giorno successivo alla denuncia;
- d. Per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- e. in modo clandestino, commesso da persone rimaste nei locali all'insaputa dell'Assicurato purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;
- f. durante la presenza nei locali contenenti le cose assicurate di persone, quando l'autore del furto sia penetrato nei locali attraverso serramenti lasciati aperti ed abbia commesso il reato ad insaputa degli occupanti stessi; Europ Assistance corrisponderà l'importo liquidato dopo aver detratto uno scoperto del 10%; nonché in relazione a:
  - g. furto commesso dai collaboratori familiari, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'abitazione, anche in servizio non continuativo e/o anche se non a libro paga, purché l'Assicurato ne denunci l'infedeltà all'autorità competente. Il danno è indennizzato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di € 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
  - h. rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
  - i. furto delle cose assicurate se portate dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in: alberghi, pensioni, hotel o comunque in locali, ubicati in Europa, che non costituiscano loro

dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo.

Il danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la dimora abituale con il massimo di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;

- j. guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati:
  - ai beni assicurati;
  - per atti vandalici ai beni assicurati con il massimo del 10% della somma assicurata;
  - ai locali che contengono i beni assicurati e ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) fino alla concorrenza di € 1.500,00.
- k. scippo, rapina/estorsione di oggetti pregiati, preziosi, valori, documenti ed altri oggetti di uso personale (esclusi veicoli a motore) portati o indossati, all'esterno dell'abitazione dall'Assicurato e/o dalle persone conviventi, compreso il furto commesso in seguito a malore della persona derubata. Sono compresi i danni subiti dalle cose assicurate nell'esecuzione o nel tentativo dello scippo, rapina/estorsione. Il danno è indennizzato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di € 1.500,00, per sinistro e per anno assicurativo, con il limite di € 250,00 per il denaro. La garanzia è valida entro il territorio Italiano, ed inoltre nei restanti stati europei, ma in tal caso verrà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 100,00 per sinistro.

#### ART. 4.2. - LIMITI DI INDENNIZZO

Della somma assicurata per la garanzia furto, Europ Assistance, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più:

- a. di **€ 10.000,00** per singolo oggetto per pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte (esclusi i preziosi) oggetti e servizi d'argenteria;
- b. **del 40% della somma assicurata con il massimo di € 7.500,00** per preziosi e valori, ovunque riposti. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese;
- c. **del 10% della somma assicurata con il massimo di € 1.000,00** per beni e oggetti riposti nei locali di ripostiglio, cantine box ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l'abitazione, anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione, esclusi veicoli a motore, oggetti pregiati, preziosi e valori con il massimo di **€ 250,00** per singolo oggetto;
- d. **del 10% della somma assicurata con il massimo di € 1.000,00 per il denaro.**

#### ART. 4.3. - AUMENTO DELL'INDENNIZZO

Europ Assistance, inoltre, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato di un importo aggiuntivo, sino alla concorrenza del 10% con il massimo di € 750,00 per sinistro e per anno assicurativo di quello liquidabile a termini di polizza, per:

- 1) il rifacimento dei documenti di famiglia;
- 2) le spese sostenute per il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati;
- 3) le perdite subite, nelle 24 ore precedenti il blocco, da uso fraudolento di Carte di Credito, escluso il prelievo automatico e funzioni pos, sottratte al titolare in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

#### ART. 4.4. - OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione furto è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano:

le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;

tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti i beni assicurati senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Resta espressamente convenuto tra le parti che in caso di sinistro avvenuto:

- quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato;
- in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove ubicata l'abitazione assicurata;

Europ Assistance corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

#### Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it)  
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).  
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.



## EURA CASA - ASSICURAZIONE FURTO

### ART. 4.5. - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione è prestata per i fabbricati ubicati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.

### ART. 4.6. - ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a. i danni a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- b. i danni di smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio;
- c. i danni causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- d. i danni agevolati dall'Assicurato e/o dal Contraente con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
  - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere esclusi i collaboratori domestici;
  - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'articolo 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non coabitanti;
- e. i danni avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati - costituenti dimora abituale dell'Assicurato - rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno; per i beni indicati al punto b) dell'Articolo "limiti di Indennizzo" della presente sezione, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del ventesimo giorno;
- f. i danni ai beni indicati in polizza nella presente sezione che si verificano nell'abitazione costituente dimora saltuaria dell'Assicurato;
- g. i danni verificatisi in occasione di fatti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti; salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi;
- h. i danni verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine; salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi;
- i. limitatamente alla garanzia prevista dall'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" della presente

sezione - Scippo, rapina/estorsione -, per le persone di età inferiore a 14 anni, i danni avvenuti quando dette persone non si trovino in compagnia di persona maggiorenne; sono, inoltre, escluse dall'Assicurazione le cose non di proprietà delle persone assicurate e/o inerti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.

### ART. 4.7. - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" ed in base al "Valore a Nuovo".

Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentari a batteria, il "valore a nuovo" verrà riconosciuto **solo per i beni acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il "valore commerciale"**.

Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene assicurato.

### COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER LA SEZIONE FURTO

#### OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- b. darne avviso ad Europ Assistance, contattando la Struttura Organizzativa al n.verde **800.904.567**, oppure al n. **02.58.24.53.49**, attivi 24 ore su 24, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile.  
**L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile;**
- c. sporgere denuncia scritta all'Autorità competente precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, trasmettendone copia al Broker;
- d. conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
- e. in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- f. predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture

o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'Assicurato è tenuto ad inviare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal contatto con la Struttura Organizzativa tutta la documentazione utile alla gestione della pratica direttamente ad Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Liquidazione Sinistri - o tramite il Broker o Agenzia presso la quale è appoggiata la Polizza.

### ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

### PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

### MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha

### Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it)  
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).  
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

## EURA CASA - ASSICURAZIONE FURTO

adempiti agli "Obblighi dell'Assicurato ;  
c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'Articolo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";

d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

### VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina:

a. come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l'indennizzo al valore delle cose al 'momento del sinistro' come in precedenza specificato.

Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato.

Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno

destratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza.

### ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Per la forma a 'Primo Rischio', in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall'emissione dell'appendice.

### TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

- l'Assicurato deve restituire a Europ Assistance l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

### RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

### RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Europ Assistance appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Europ Assistance se

questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece Europ Assistance ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta a Europ Assistance.

### TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato al Contraente oppure all'Assicurato con il consenso del Contraente stesso.

### PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il Pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli Articoli Esclusioni delle sezioni Incendio e Furto.

### PAGAMENTO DIRETTO DELL'INDENNIZZO

Qualora l'ufficio liquidazione sinistri, valutata la documentazione in suo possesso, proponga all'Assicurato/Contraente il pagamento diretto dell'indennizzo tramite ripristino del danno, Europ Assistance terrà a proprio carico le spese nei limiti e per i massimali previsti in polizza senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto. Le eventuali eccedenze rimarranno a carico dell'Assicurato/Contraente.

### CAMBIO DOMICILIO - TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI

Qualora la dimora abituale o quella saltuaria vengano trasferite, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento; sempreché la nuova dimora sia ubicata nell'ambito territoriale previsto dalla polizza.

Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'articolo "Aggravamento del rischio".

### Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it  
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).

Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.



## EURA CASA - GARANZIA R.C. DEL FABBRICATO

### CAP. 5 - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FABBRICATO

#### ART. 5.1. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Se indicato in polizza il relativo massimale, Europ Assistance tiene indenne il Contraente/Assicurato e il Proprietario, se persona diversa, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in polizza e dei relativi impianti fissi destinati alla conduzione, inclusi ascensori e montacarichi, delle antenne radioteletrasmittenti, dei pannelli solari, delle tettoie, dei cancelli automatici, delle recinzioni, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi, delle strade, dei viali, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco. L'assicurazione è valida a condizione che i locali siano in buono stato di conservazione e manutenzione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di € 150,00 per ciascun sinistro.

L'Assicurazione è estesa:

- ai danni ai veicoli o natanti di terzi in consegna o in custodia all'Assicurato o detenuti a qualsiasi titolo, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di € 150,00 per ciascun sinistro;
- entro il massimale per danni a cose, con il limite di € 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo risarcibile per ogni sinistro, ai danni derivanti da:
  - inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
  - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i

danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

#### ART. 5.2. ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- da furto;
- alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, salvo la responsabilità civile derivante dalla committenza. In tal caso la garanzia è operante anche nei casi di applicazione del DL 494/96 e successive modifiche, purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso. Sono esclusi comunque i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
- derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- alle cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- derivanti da fuoriuscita di liquidi causata da rotture originate da gelo: di condotti esterni al perimetro del fabbricato non protetti da appositi manufatti, di condotti posti in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro, di condotti posti in locali destinati ad abitazione saltuaria salvo che si tratti di locali posti in un condominio;
- da spargimento di acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne.

#### ART. 5.3. - VALORE DEL FABBRICATO E ASSICURAZIONE PARZIALE

Qualora i metri quadrati dichiarati aumentati del 20% siano inferiori rispetto a quelli effettivi e nel contempo la somma assicurata sia inferiore al costo di ricostruzione a nuovo Europ Assistance risponde del danno in proporzione al rapporto della somma assicurata ed il costo suddetto tro-

vando così applicazione la regola proporzionale di cui all'Articolo 1907 C.C.

Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.

La somma assicurata per il fabbricato viene determinata considerando i metri quadri relativi alla superficie interna calpestabile aumentata del 15% per considerare anche la superficie dei muri interni dell'abitazione.

Nel calcolo dei metri quadri si includono quelli relativi a box, cantine, mansarde anche non abitabili ed ogni altra dipendenza.

#### ART. 5.4. - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente;
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o familiare;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile così come modificato D.Lgs. 17/01/2003 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature - se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte - i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi.

#### ART. 5.5. - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione è valida in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

#### COSA FARE IN CASO DI SINISTRO SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

#### OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto a Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla

#### Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it  
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).  
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

## EURA CASA - GARANZIA R.C. DEL FABBRICATO

busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, entro tre giorni da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

### PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

### GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

**EURA CASA - GARANZIA R.C. CONDUZIONE****CAP. 6 - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE  
CONDUZIONE****ART. 6.1. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Se indicato in polizza il relativo massimale, Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato ed il coniuge convivente o il convivente More uxorio, i familiari, parenti ed affini con loro conviventi (come risultante da stato di famiglia), fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dell'abitazione principale e saltuaria dell'Assicurato esclusi quindi i rischi inerenti ad attività professionale.

L'Assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere. L'Assicurazione vale per:

- gli addetti ai servizi domestici, le baby sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
- la conduzione dell'abitazione principale e saltuaria dell'Assicurato, delle antenne radioteletrasmittenti, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi privati di pertinenza del fabbricato, dei viali, delle strade, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;
- la committenza di lavori di ordinaria manutenzione dei locali, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori.

**ART. 6.2. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO  
DIPENDENTI (R.C.O.)**

Europ Assistance si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

- a. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R., addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;

- b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore all'11% calcolata sulla base della tabella allegata al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124;

nei limiti dei massimali indicati nel Modulo di Polizza.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

La garanzia R.C.O. vale anche per l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.

**ART. 6.3. - INFORTUNI SUBITI DA ADDETTI  
OCCASIONALI A SERVIZI DOMESTICI**

A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo "Persone non considerate terzi" comma b), sono considerate terzi le persone non dipendenti dell'Assicurato (per le quali l'Assicurato è esentato dagli obblighi contributivi di legge) che svolgono occasionalmente servizi domestici, baby sitter e persone alla pari, sempreché dal sinistro derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.

L'assicurazione è prestata entro i massimali stabiliti per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione per Europ Assistance anche nel caso di sinistro interessante contemporaneamente la presente estensione e quella di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).

**ART. 6.4. - MINORI AFFIDATI A PERSONE  
NON CONVIVENTI CON L'ASSICURATO**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante a persone non conviventi con l'Assicurato, per fatto di figli minori dell'Assicurato stesso affidati loro temporaneamente.

**ART. 6.5. - PERSONE NON CONSIDERATE  
TERZI**

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente;
- b. le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o familiare;
- c. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità

illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);  
d. le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile così come modificato D.Lgs. 17/01/2003 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, da esplosione e scoppio, se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte, i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi.

**ART. 6.6. - ESCLUSIONI**

sono esclusi i danni:

- a. da furto;
- b. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;
- c. da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, salvo la responsabilità civile derivante dalla committenza. In tal caso la garanzia è operante anche nei casi di applicazione del DL 494/96 e successive modifiche, purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso;
- d. derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
- e. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- f. da amianto;
- g. da campi elettromagnetici;
- h. alle cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute.

Relativamente alla garanzia R.C. della conduzione dell'abitazione principale o saltuaria, sono inoltre esclusi i danni:

- a. derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
- b. da committenza di lavori di straordinaria manutenzione dei locali e delle eventuali pertinenze.

Relativamente alla garanzia R.C.O. sono inoltre esclusi:

- a. le malattie professionali.

**ART. 6.7. - VALIDITÀ TERRITORIALE**

L'assicurazione è valida in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

**Europ Assistance Italia S.p.A.**

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it  
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).  
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.



## EURA CASA - GARANZIA R.C. FAMIGLIA

### CAP. 7 - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE FAMIGLIA

#### RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA (R.C. FAMIGLIA)

(La seguente garanzia è valida solo in presenza della Responsabilità Civile della Conduzione, se è espressamente richiamata nel Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio).

#### ART. 7.1. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Se indicato in polizza il relativo massimale, Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato il coniuge convivente o il convivente More uxorio, i familiari, parenti ed affini con loro conviventi (come risultante da stato di famiglia), fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata, esclusi, quindi, i rischi inerenti ad attività professionale.

L'Assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

La garanzia vale inoltre per:

1. la proprietà e l'uso di velocipedi, di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
2. l'azione di rivalsa esperita da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali l'Assicurato debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
3. la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
4. la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici (escluso i cani) e animali da cortile anche in consegna temporanea presso terzi, per conto del Contraente/Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività;
5. la proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi per conto del Contraente/Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività, con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro.

Per quanto riguarda le razze: American Bulldog, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit Bull, Pit bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Tosa inu; verrà applicato uno scoperto del 30% fermo il minimo di € 150,00.

La garanzia è operante a condizione che:

- a) sia applicata la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- b) sia applicata la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.

I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco sopra riportato devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.

Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

6. la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionale. Relativamente alla pratica del modellismo sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli;
7. le attività del tempo libero quali ad esempio il bricolage, la pesca, il giardinaggio e la pratica di campeggio;
8. la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
9. l'avvelenamento o l'intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande.

L'assicurazione si estende entro il massimale per danni a cose, con il limite di € 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo risarcibile per ogni sinistro, ai danni derivanti da:

- inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

#### ART. 7.2. - ESCLUSIONI

sono esclusi i danni:

- i. da furto;
- j. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;

- k. da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, salvo la responsabilità civile derivante dalla committenza. In tal caso la garanzia è operante anche nei casi di applicazione del DL 494/96 e successive modifiche, purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso;
- l. derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
- m. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- n. da amianto;
- o. da campi elettromagnetici;
- p. alle cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- q. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge II Febbraio 1992 n. 57 e successive modificazioni.

#### ART. 7.3. - RELATIVAMENTE ALLA GARANZIA R.C. DELLA FAMIGLIA SONO INOLTRE ESCLUSI I DANNI

- a. derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
- b. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- c. da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni;
- d. da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore, fatta eccezione per quelli previsti nell' Oggetto dell'Assicurazione e fatta eccezione per l'azione di rivalsa descritta;
- e. da proprietà e uso di natanti a motore o di natanti non a motore di lunghezza superiore a m 6,50;
- f. da responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.);
- g. da fatto dei prestatori di lavoro (addetti ai servizi domestici, badanti, baby sitter, dog-sitter, persone alla pari, portieri e giardinieri) durante lo svolgimento delle loro mansioni;
- h. da committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali e delle eventuali pertinenze.

#### ART. 7.4. - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

#### COSA FARE IN CASO DI SINISTRO SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

#### Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it  
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).  
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

## EURA CASA - GARANZIA R.C. FAMIGLIA

### OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto a Europ Assistance – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta – Ufficio Liquidazione Sinistri, entro tre giorni da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

### PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in

Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

### GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la

gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Europ Assistance non riconosce le spese

**EURA CASA - TUTELA LEGALE FAMIGLIA****CAP. 8 - TUTELA LEGALE FAMIGLIA****ART. 8.1. - OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE**

La seguente garanzia è valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio.

**ART. 8.2. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera B);
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può otte-

nere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

**ART. 8.3. DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

**ART. 8.4. SOGGETTI ASSICURATI**

Sono assicurati:

- il Contraente;
- i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

**ART. 8.5. PRESTAZIONI GARANTITE**

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo "Oggetto dell'Assicurazione" valgono per le seguenti garanzie:

1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza ed occupati dall'Assicurato;
4. sostenere controversie relative a diritti reali.

**ART. 8.6. ESCLUSIONI**

Con riferimento ai rischi assicurati indicati all'Articolo "Prestazioni garantite", l'assicurazione non è prestata per:

- a. le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- b. le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;

c. le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;

d. le controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'Articolo 28 "Prestazioni garantite" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;

e. le controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;

f. le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;

g. le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in polizza;

h. per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;

i. le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;

j. i fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;

k. le controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;

l. le controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato;

m. le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;

n. le controversie di valore inferiore a € 250,00;

o. le controversie contrattuali con Europ Assistance;

p. controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'Articolo "Prestazioni garantite".

**ART. 8.7. - MASSIMALE**

Il massimale riportato nel Modulo di Polizza si intende per sinistro e senza limite annuo con applicazione della franchigia se prevista nel suddetto Modulo di Polizza..

**ART. 8.8. - ESTENSIONE TERRITORIALE**

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

**Europ Assistance Italia S.p.A.**

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it)  
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).  
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

## EURA CASA - TUTELA LEGALE FAMIGLIA

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

### COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – TUTELA LEGALE FAMIGLIA

#### INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

#### OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

1. Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale – Milano, Piazza Trento, 8 – fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820.
2. in ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

#### FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

#### GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalando il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

### Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it)  
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).  
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.



## EURA CASA - TUTELA LEGALE FAMIGLIA

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio. In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza. L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo

l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo. Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

### E) Disaccordo fra Assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presiden-

te del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.

### RECUPERO DI SOMME

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

**EURA CASA - TUTELA LEGALE PROPRIETARIO IMMOBILIARE****CAP. 9 - TUTELA LEGALE PROPRIETARIO IMMOBILIARE****ART. 9.1. - OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE**

La seguente garanzia è valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio.

**ART. 9.2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede stragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera B);
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può otte-

nere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

**ART. 9.3. DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

**ART. 9.4. SOGGETTI ASSICURATI**

Sono Assicurati:

- il Contraente;
- i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

**ART. 9.5. PRESTAZIONI GARANTITE**

Gli oneri indennizzabili previsti nella presente polizza valgono per i seguenti casi:

1. le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi, ivi compreso l'inquilino dell'unità immobiliare assicurata;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. le azioni relative alla riscossione di canoni di locazione o spese condominiali; tale garanzia può essere prestata con il limite di un unico caso per ogni annualità assicurativa e di un unico caso complessivo indipendentemente dalla durata della Polizza nei confronti dello stesso debitore;
4. l'azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi che riguardano l'unità immobiliare assicurata.

**ART. 9.6. ESCLUSIONI**

Con riferimento ai rischi assicurati indicati in "Prestazioni Garantite" l'assicurazione non è pre-

stata per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale:

- a. derivanti da fatto doloso dell'assicurato;
- b. conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c. vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;
- d. derivanti da controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo;
- e. le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- f. le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- g. azioni di sfratto per morosità o per finita locazione salvo quanto espressamente indicato in "Prestazioni Garantite";
- h. derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
- i. derivanti da controversie contrattuali ivi compreso per il recupero crediti salvo quanto previsto in "Prestazioni Garantite";
- j. in caso di controversie tra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata;
- k. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- l. per contratti di compravendita/permuta di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- m. derivanti da controversie di valore inferiore a € 250,00;
- n. derivanti da controversie contrattuali con Europ Assistance;
- o. controversie non espressamente indicate nell'articolo "Prestazioni Garantite".

**ART. 9.7. - ESTENSIONE TERRITORIALE**

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

**Europ Assistance Italia S.p.A.**

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it)  
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).  
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.



**EURA CASA - TUTELA LEGALE PROPRIETARIO IMMOBILIARE****COSA FARE IN CASO DI SINISTRO  
SEZIONE TUTELA LEGALE****INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA  
DELLA GARANZIA**

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a pre-

scindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

**OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO  
DI SINISTRO**

1. il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A. Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento, 8 - fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820;
2. in ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

**FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA  
E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI  
ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA  
ASSICURATIVA**

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

**GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA  
DEL LEGALE****A) Tentativo di componimento amichevole**

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

**B) Scelta del legale o del perito**

Quando non sia stato possibile addvenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel

distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

**C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso**

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio. In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

**D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza**

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

**Europ Assistance Italia S.p.A.**

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it)  
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).  
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

## EURA CASA - TUTELA LEGALE PROPRIETARIO IMMOBILIARE

Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

### E) Disaccordo fra Assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato

del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favo-

revole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;

- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.

### RECUPERO DI SOMME

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

**EURA CASA - ASSISTENZA ABITAZIONE****CAP. 10 - NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE****ART. 10.1. - OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA**

Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza, solo ed esclusivamente sul territorio italiano.

**ART. 10.2. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI IN EMERGENZA**

*Quando e come interveniamo*

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un fabbro per furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura, che rendano impossibile l'accesso all'abitazione o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali.

La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

**massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro.

**esclusioni**

Sono esclusi i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

**ART. 10.3. - INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN EMERGENZA**

*Quando e come interveniamo*

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di allagamento, infiltrazione, mancanza d'acqua o mancato scarico delle acque nere dovuto a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico.

La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

**massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro.

**esclusioni**

Sono esclusi i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato e i sinistri dovuti a:

- guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- negligenza dell'assicurato.

**ART. 10.4. - INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN EMERGENZA**

*Quando e come interveniamo*

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna.

La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

**massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro.

**esclusioni**

Sono esclusi i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato e i sinistri dovuti a:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- l'interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore.

**ART. 10.5. - INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D'ACQUA**

*Quando e come interveniamo*

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un intervento d'emergenza a seguito di allagamento o infiltrazione dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico.

La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare personale specializzato in tecniche di asciugatura, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

**massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.

**esclusioni**

Sono esclusi i sinistri dovuti a:

- guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- i danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.

**ART. 10.6. - INVIO DI UN TERMOIDRAULICO NELLE 24H**

*Quando e come interveniamo*

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello

scaldabagno o del boiler.

La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.

**massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 100,00 per sinistro.

**esclusioni**

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'assicurato.

**ART. 10.7. - INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24H**

*Quando e come interveniamo*

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie.

La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.

**massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 100,00 per sinistro.

**esclusioni**

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'assicurato.

**ART. 10.8. - INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24H**

*Quando e come interveniamo*

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di rottura vetri esterni.

La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.

**massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 100,00 per sinistro.

**esclusioni**

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'assicurato.

**ART. 10.9. - INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE ELETTRODOMESTICI NELLE 24H**

*Quando e come interveniamo*

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore e congelatore fuori garanzia

**Europ Assistance Italia S.p.A.**

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it)  
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).  
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

**EURA CASA - ASSISTENZA ABITAZIONE**

(ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore).

La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.

**massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro.

**esclusioni**

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'assicurato.

Sono esclusi gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere.

**ART. 10.10. - INVIO DI UN FABBRO NELLE 24H****Quando e come interveniamo**

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un fabbro a seguito di rottura o guasto dei sistemi di chiusura di porte interne e infissi.

La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.

**massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 100,00 per sinistro.

**esclusioni**

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'assicurato direttamente all'artigiano.

**ART. 10.11. - ACCESSO NETWORK CASA****Quando e come interveniamo**

Nel caso in cui, l'Assicurato, necessiti di un fabbro, idraulico, elettricista, muratore, imbianchino, parquetista e vetraio per un intervento di ordinaria riparazione, sostituzione o manutenzione della propria abitazione.

La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare, con costi a carico dell'Assicurato, l'artigiano richiesto.

**esclusioni**

Sono esclusi tutti i costi (per l'uscita, la manodopera, i materiali e quanto si è reso necessario) che dovranno essere pagati dall'Assicurato direttamente all'artigiano.

**ART. 10.12. - SPESE D'ALBERGO****Quando e come interveniamo**

Nel caso in cui, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'abitazione dell'assicurato fosse danneggiata in modo da non consentire il pernottamento.

La Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla sistemazione in albergo dell'assicurato.

**massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 250,00 complessive per sinistro e per famiglia.

**ART. 10.13. - RIENTRO ANTICIPATO****Quando e come interveniamo**

Nel caso in cui, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'assicurato trovandosi in viaggio debba rientrare presso l'abitazione danneggiata.

La Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettergli il rientro. L'Assicurato dovrà successivamente documentare, su richiesta della Struttura Organizzativa, le cause del sinistro.

**massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi:

- fino alla concorrenza massima di € 200,00 se il viaggio di rientro avverrà in Italia;
- ino alla concorrenza massima di € 400,00 se il viaggio di rientro avverrà all'estero.

**esclusioni**

Sono esclusi i casi in cui l'assicurato non sia in grado di fornire adeguate informazioni sui sinistri che hanno dato luogo alla richiesta di rientro.

**ART. 10.14. - TRASLOCO****Quando e come interveniamo**

Nel caso in cui, in seguito a sinistro indennizzabile nella garanzia Incendio e Furto, l'abitazione dell'assicurato fosse inagibile per un periodo minimo di 30 gg.

La Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco del mobilio dell'assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia.

**massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del trasloco fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.

**esclusioni**

Sono esclusi traslochi effettuati oltre i 60gg dal sinistro, i costi di deposito ed ogni altro costo non compreso nei costi di trasloco.

**ART. 10.15. - IMPRESA DI PULIZIA****Quando e come interveniamo**

Nel caso in cui, in seguito a sinistro indennizzabile nella garanzia Incendio e Furto, l'abitazione

dell'assicurato necessiti di pulizia straordinaria. La Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa di pulizia specializzata.

**massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi dell'intervento di pulizia fino alla concorrenza massima di € 150,00.

**ART. 10.16. - SECOND OPINION EDILE****Quando e come interveniamo**

Nel caso in cui l'assicurato necessiti di un secondo parere su preventivi per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione della propria abitazione.

La Struttura Organizzativa fornirà all'assicurato una valutazione sulla base di: planimetria dell'abitazione, preventivo lavori o eventuale computo metrico.

I documenti richiesti potranno essere trasmessi dall'assicurato tramite fax o e-mail, che verranno comunicati dalla Struttura Organizzativa.

**ART. 10.17. - CASA SICURA****Quando e come interveniamo**

Nel caso in cui l'assicurato abbia usufruito dell'invio del fabbro, dell'idraulico, dell'elettricista per interventi di emergenza, come da condizioni di polizza (vedi Art.10.2, 10.3, 10.4), e desideri determinare i lavori necessari per la messa in sicurezza dell'abitazione.

La Struttura Organizzativa invierà il tecnico per una visita ispettiva dell'abitazione assicurata in polizza.

**massimali**

Europ assistance terrà a proprio carico i costi dell'ispezione.

**esclusioni**

Sono esclusi i costi degli interventi per la messa in sicurezza della abitazione.

**ART. 10.18. - CONSULENZA ARREDAMENTO/ARCHITETTURA****Quando e come interveniamo**

Nel caso in cui l'assicurato, in seguito a sinistro indennizzabile nella garanzia Incendio e Furto, necessiti di effettuare la ristrutturazione dell'abitazione.

La Struttura Organizzativa fornirà, avvalendosi della consulenza di un Architetto, un servizio di progettazione. La progettazione verrà eseguita sulla base della piantina dei locali e sulle informazioni raccolte in un questionario.

I documenti richiesti potranno essere trasmessi dall'assicurato tramite fax o e-mail, che verranno comunicati dalla Struttura Organizzativa.

**Europ Assistance Italia S.p.A.**

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it)  
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).  
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.



## EURA CASA - ASSISTENZA ABITAZIONE

### ART. 10.19. - INFORMAZIONI LEGALI

#### Quando e come interveniamo

Nel caso in cui l'assicurato desideri ricevere informazioni legali relative a:

- compravendita di appartamenti;
- compravendita beni e servizi;
- condominio, equo canone;
- lavoro domestico.

Potrà contattare la Struttura Organizzativa che fornirà telefonicamente le informazioni richieste. La prestazione è operativa dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle 18, esclusi i festivi.

### CAP. 11 - NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ESTENSIONE ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

#### ART. 11.1. - OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA

Le seguenti prestazioni sono ad estensione dell'Assistenza all'abitazione, sono valide se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio.

Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza, solo ed esclusivamente sul territorio italiano.

#### ART. 11.2. ESTENSIONE DELLA PRESTAZIONE "INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI IN EMERGENZA"

##### Quando e come interveniamo

Nel caso in cui l'Assicurato abbia richiesto la prestazione INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI

IN EMERGENZA.

massimali

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi relativi al materiale necessario alla riparazione fino ad un massimale di € 150,00 per anno assicurativo.

#### ART. 11.3. - ESTENSIONE DELLA PRESTAZIONE "INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN EMERGENZA"

##### Quando e come interveniamo

Nel caso in cui l'Assicurato abbia richiesto la prestazione INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN EMERGENZA.

massimali

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi relativi al materiale necessario alla riparazione fino ad un massimale di € 150,00 per anno assicurativo.

#### ART. 11.4. - ESTENSIONE DELLA PRESTAZIONE "INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN EMERGENZA"

##### Quando e come interveniamo

Nel caso in cui l'Assicurato abbia richiesto la prestazione INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN EMERGENZA.

massimali

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi relativi al materiale necessario alla riparazione fino ad un massimale di € 150,00 per anno assicurativo.

#### ART. 11.5. - ESTENSIONE DELLA PRESTAZIONE "INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24 ORE"

##### Quando e come interveniamo

Qualora l'Assicurato abbia richiesto la prestazione

INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24 ORE.

massimali

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi relativi al materiale necessario alla riparazione fino ad un massimale di € 100,00 per anno assicurativo.

#### ART. 11.6. - ESTENSIONE DELLA PRESTAZIONE "INVIO DI RIPARATORE DI ELETTRODOMESTICI NELLE 24 ORE"

##### Quando e come interveniamo

Nel caso in cui l'Assicurato abbia richiesto la prestazione INVIO DI RIPARATORE DI ELETTRODOMESTICI NELLE 24 ORE e la riparazione sia imputabile a difetti di fabbricazione coperti dalla garanzia originaria.

massimali

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi relativi al materiale necessario alla riparazione fino ad un massimale di € 150,00 per anno assicurativo.

### COSA FARE IN CASO DI SINISTRO SEZIONE ASSISTENZA ABITAZIONE

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza del diritto alla prestazione. Relativamente al diritto alla garanzia, si applicherà quanto disposto all'art. 1915 del Codice Civile.

### Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it)  
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).  
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

**EURA CASA - ASSISTENZA FAMIGLIA****CAP. 12 - NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA****ART. 12.1. - OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA**

Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza, solo ed esclusivamente sul territorio italiano.

**ART. 12.2. CONSULENZA MEDICA GENERICA**

*Quando e come interveniamo*

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di valutare il proprio stato di salute. I medici della Struttura Organizzativa forniranno un consulto telefonico.

**ART. 12.3. - CONSULENZA MEDICA CARDIOLOGICA**

*Quando e come interveniamo*

Nel caso in cui l'Assicurato, in seguito ad infortunio e/o malattia, necessiti della consulenza specialistica di un Cardiologo, per valutare il proprio stato di salute.

I medici della Struttura Organizzativa forniranno un consulto telefonico.

La prestazione è operativa dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle 18, esclusi i festivi.

L'Assicurato deve comunicare il nome dell'eventuale medico curante e il suo recapito telefonico.

**ART. 12.4. - CONSULENZA MEDICA PEDIATRICA**

*Quando e come interveniamo*

Nel caso in cui l'Assicurato, in seguito ad infortunio e/o malattia del proprio bambino, necessiti della consulenza specialistica di un Pediatra, per valutare il suo stato di salute.

I medici della Struttura Organizzativa forniranno un consulto telefonico.

La prestazione è operativa dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle 18, esclusi i festivi.

L'Assicurato deve comunicare il nome dell'eventuale medico curante e il suo recapito telefonico.

**ART. 12.5. - CONSULENZA MEDICA GINECOLOGICA**

*Quando e come interveniamo*

Nel caso in cui l'Assicurato, in seguito ad infortunio e/o malattia, necessiti della consulenza specialistica di un Ginecologo per valutare il proprio stato di salute.

I medici della Struttura Organizzativa forniranno un consulto telefonico.

La prestazione è operativa dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle 18, esclusi i festivi.

L'Assicurato deve comunicare il nome dell'eventuale medico curante e il suo recapito telefonico.

**ART. 12.6. - CONSULENZA GERIATRICA**

*Quando e come interveniamo*

Nel caso in cui l'Assicurato, in seguito ad infortunio e/o malattia, necessiti consulenza specialistica di un Geriatra per valutare lo stato di salute e decidere quale prestazione sia la più opportuna da effettuare in suo favore.

I medici della Struttura Organizzativa forniranno un consulto telefonico diretto o attraverso il medico che l'ha in cura sul posto.

L'Assicurato deve comunicare il nome dell'eventuale medico curante e il suo recapito telefonico. La prestazione è operativa dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle 18, esclusi i festivi.

**ART. 12.7. - INVIO DEL MEDICO A DOMICILIO**

*Quando e come interveniamo*

Nel caso in cui l'Assicurato, in seguito ad infortunio e/o malattia e successivamente ad una Consulenza Medica (vedi Art.12.2), debba sottoporsi ad una visita medica.

La Struttura Organizzativa provvederà, ad inviare a casa uno dei medici convenzionati Europ Assistance.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

**Massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi di invio del medico o del trasferimento in ambulanza.

**ART. 12.8. - INVIO DI UN'AUTOAMBULANZA A DOMICILIO**

*Quando e come interveniamo*

Nel caso in cui l'Assicurato, in seguito ad infortunio e/o malattia e successivamente ad una Consulenza Medica (vedi Art.12.2), necessiti di un trasporto nel centro medico idoneo più vicino.

La Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza.

**Massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di € 500,00 per il periodo di validità della polizza con il limite di € 250,00 per sinistro.

**ART. 12.9. - RICERCA E PRENOTAZIONE DI CENTRI MEDICI E SPECIALISTICI**

*Quando e come interveniamo*

Nel caso in cui l'Assicurato debba sottoporsi, in seguito a infortunio e/o malattia, ad una visita medica specialistica e/o accertamento diagnostico o ad analisi ematochimiche.

La Struttura Organizzativa provvederà ad individuare e prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, la visita specialistica o il centro diagnostico in accordo con le esigenze dell'assicurato.

La prestazione viene fornita dalle ore 9 alle 18 dal Lunedì al Venerdì, esclusi i festivi.

**Esclusioni**

Sono esclusi dalla prestazione i costi delle visite specialistiche e degli accertamenti diagnostici.

**ART. 12.10. - SUPPORTO PSICOLOGICO**

*Quando e come interveniamo*

Nel caso in cui l'Assicurato, in caso di trauma a seguito di furto, necessiti di un supporto psicologico (giustificato da certificato medico).

La Struttura Organizzativa lo metterà in contatto con lo psicologo convenzionato più vicino.

La prestazione viene fornita dalle ore 9 alle 18 dal Lunedì al Venerdì ed esclusi i festivi.

**Massimali**

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi delle sedute per un massimo di 3 sedute e fino all'importo di € 600,00 per sinistro e per anno assicurativo.

**ART. 12.11. - CONSULENZA VETERINARIA**

*Quando e come interveniamo*

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti le seguenti informazioni o consulenze:

- consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche;
- consigli di primo soccorso per malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche;
- gestione delle patologie legate alla riproduzione (primi calori, monte non desiderate, metodiche di inseminazione, metodiche di sterilizzazione);
- consigli di primo soccorso durante il parto;
- consigli per malattie dei cuccioli.

La prestazione è fornita per gli animali domestici (cane, gatto, coniglio, canarino, criceto, etc.) e per alcune specie di animali esotici (serpenti, iguane, etc.).

La Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente le informazioni richieste.

**Esclusioni**

Non sono fornite informazioni sulle seguenti specie animali: bovini, ovini, equini etc.

**Europ Assistance Italia S.p.A.**

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it)  
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).  
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

## EURA CASA - ASSISTENZA FAMIGLIA

### ART. 12.12. - INFORMAZIONI SANITARIE IN VIAGGIO

#### *Quando e come interveniamo*

Nel caso in cui l'assicurato desideri ricevere le seguenti informazioni relative al paese nel quale si recherà in viaggio:

- vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate;
- rischi sanitari e alimentari;
- precauzioni igienico-sanitarie.

La Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente le informazioni richieste.

La prestazione è operativa dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle 18, esclusi i festivi.

### ART. 12.13. - INFORMAZIONI TURISTICHE

#### *Quando e come interveniamo*

Nel caso in cui l'assicurato desideri ricevere le seguenti informazioni relative al paese nel quale si recherà in viaggio:

- documenti necessari per l'ingresso nel paese e visto richiesto;
- formalità valutarie;
- situazione socio-politica;
- indirizzo delle Ambasciate/Consolati italiani

all'estero.

La Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente le informazioni richieste. La prestazione è operativa dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle 18, esclusi i festivi.

### ART. 12.14. - INFORMAZIONI SU STAGE E CORSI ALL'ESTERO

#### *Quando e come interveniamo*

Nel caso in cui l'assicurato desideri ricevere le seguenti informazioni relative a attività all'estero, indirizzi, recapiti telefonici e elenco agenzie specializzate per:

- soggiorni studio;
- stage;
- associazioni di volontariato;
- campi di lavoro;
- soggiorni in famiglia alla pari.

La Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente le informazioni richieste.

La prestazione è operativa dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle 18, esclusi i festivi.

### ART. 12.15. - EURA CONSIGLIA

#### *Quando e come interveniamo*

Nel caso in cui l'assicurato desideri ricevere delle

indicazioni su luoghi da visitare, eventi da non perdere e altre curiosità o informazioni relative alla città nella quale intende recarsi.

La Struttura Organizzativa, nel giro di massimo 5 giorni lavorativi, provvederà a recapitare la documentazione Eura Consiglia nella modalità richiesta dall'Assicurato (e-mail, fax o per posta ordinaria solo su territorio nazionale).

La prestazione è operativa dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle 18, esclusi i festivi.

### COSA FARE IN CASO DI SINISTRO SEZIONE ASSISTENZA FAMIGLIA

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

Relativamente al diritto alla garanzia, si applicherà quanto disposto all'art. 1915 del Codice Civile.